



Commissione di Diritto e Fiscalità Internazionale

Le principali novità legislative
e approfondimenti
sui temi di fiscalità internazionale,
con particolare attenzione
alle comunicazioni e delibere dell'OCSE
e delle Istituzioni della Comunità Europea
aprile - ottobre 2017

Brescia, novembre 2017

	INDICE	
Par.		Pag.
1	<u>UNIONE EUROPEA</u>	
1.1	Digital Single Market	1
	Comunicato Stampa del 10 maggio 2017	
1.2	Norme di trasparenza per gli intermediari della pianificazione fiscale: Commissione UE	1
	Comunicato Stampa del 21 giugno 2017	
1.3	“A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market”	2
	Comunicato Stampa del 21 settembre 2017	
2	<u>GIURISPRUDENZA COMUNITARIA</u>	
2.1	Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2 e 273 – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Identità della persona imputata o sanzionata – Insussistenza.	2
	Cause riunite C- 217/15 e C- 350/15 del 5 aprile 2017. Massimo Orsi (C-217/15) e Luciano Baldetti (C-350/15)	
2.2	Rinvio pregiudiziale – Rilievo d’ufficio di un motivo vertente sulla violazione del diritto dell’Unione – Principi di equivalenza e di effettività – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte – Sistema dell’inversione contabile – Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) – Applicazione soltanto in caso di beni immobili – Versamento indebito dell’imposta, da parte dell’acquirente di beni al venditore, sulla base di una fattura redatta in modo errato – Decisione dell’autorità tributaria che accerta l’esistenza di un debito d’imposta a carico dell’acquirente di beni, nega il versamento dell’importo detratto da questi richiesto e gli irroga una sanzione tributaria.	3
	Causa C-564/15 del 26 aprile 2017.	
2.3	Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 148, lettera d) – Esenzione – Prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi adibite alla navigazione in alto mare e del loro carico – Carico e scarico effettuati da un subappaltatore per conto di un intermediario.	5
	Causa C-33/16 del 4 maggio 2017	
2.4	Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 314 - Regime del margine – Presupposti d’applicazione – Diniego opposto ad un soggetto passivo da parte delle autorità tributarie del beneficio del diritto	6

	di applicare il regime del margine – Fatture con menzione sia dell'applicazione da parte del fornitore del regime del margine sia dell'esenzione dall'IVA – Mancata applicazione da parte del fornitore del regime del margine alla cessione – Indizi che fanno sospettare l'esistenza di irregolarità o evasione alla cessione.	
	Causa C-624/15 del 18 maggio 2017.	
2.5	Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Rimborso dell'IVA indebitamente versata – Diritto alla detrazione dell'IVA – Modalità – Principi della parità di trattamento e della neutralità fi scale – Principio di effettività – Normativa nazionale che introduce un termine di prescrizione.	7
	Causa C-38/16 del 14 giugno 2017.	
2.6	Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 146, paragrafo 1, lettera e) – Esenzioni all'esportazione – Prestazioni di servizi direttamente connesse alle esportazioni o alle importazioni di beni – Nozione.	8
	Causa C-288/16 del 29 giugno 2017.	
2.7	Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 199, paragrafo 1, lettera c) – Mancata registrazione ai fini dell'IVA – Inversione contabile – Carattere ipotetico della questione pregiudiziale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale	8
	Causa C-392/16 del 6 luglio 2017.	
2.8	Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 1 – Qualificazione di un'operazione quale cessione intracomunitaria – Esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni – Intenzione dell'acquirente di rivendere i beni acquistati ad un soggetto passivo in un altro Stato membro prima del loro trasporto fuori dal territorio del primo Stato membro – Eventuale incidenza della trasformazione di una parte dei beni prima della loro spedizione	9
	Causa C-386/16 del 26 luglio 2017.	
2.9	Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Ritenuta alla fonte – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Articolo 5, paragrafo 1 – Esenzione – Dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente detenuta direttamente o indirettamente da soggetti residenti di Stati terzi – Presunzione – Frode, evasione e abusi fiscali.	11
	Causa C-6/16 del 7 settembre 2017	
2.10	Articolo 273 TFUE - Controversia tra Stati membri sottoposta alla Corte in virtù di un compromesso – Fiscalità – Convenzione bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione – Tassazione degli interessi derivanti da valori mobiliari – Nozione di “crediti con partecipazione agli utili”.	12
	Causa C-648/15 del 12 settembre 2017	
3	<u>ACCORDI BILATERALI CON ALTRI STATI</u>	
3.1	Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,	12

	con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.	
	Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2017	
4	<u>NORMATIVA e PRASSI NAZIONALE</u>	
4.1	Interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicabilità dell'articolo 177 del Tuir ad una operazione di scambio di partecipazioni, nella quale la società conferitaria e la società scambiata sono soggetti non residenti.	13
	Risoluzione Ministeriale del 4 aprile 2017, n. 43	
4.2	Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti – Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 lavoratori “impatriati” – Articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – Chiarimenti interpretativi.	13
	Circolare Ministeriale del 23 maggio 2017, n. 17	
4.3	Criteri e modalità di cessazione della partita Iva e dell'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.	16
	Provvedimento Prot. 110418 del 12 giugno 2017	
4.4	Interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attestazione del requisito di vigilanza OICR esteri.	17
	Risoluzione Ministeriale del 27 giugno 2017, n. 78	
4.5	Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni.	17
	Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, 4 luglio 2017, prot. n. 125650	
4.6	Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all'articolo 168-ter del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Definizione delle relative modalità applicative ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. “decreto internazionalizzazione”).	18
	Provvedimento del 28 agosto 2017, Prot. n. 2017/165138	
4.7	Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”). Attuazione dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall'art. 13, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19	22
	Provvedimento del 25 settembre 2017, n. 194409	

4.8	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.	23
4.9	Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS adopter, ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.	24
	Decreto del 3 agosto 2017 - Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2017, n. 187	
4.10	Credito per le imposte pagate da una CFC in un Paese diverso dallo stato o territorio di residenza o localizzazione (art.167, c.6 del DPR 917/86)	26
	Risoluzione n.112/E del 11.08.2017	
4.11	Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori: il c.d. "carried interest" – art. 60 DL n. 50 del 2017.	26
	Circolare Ministeriale del 16 ottobre 2017, n. 25/E	
5	<u>GIURISPRUDENZA NAZIONALE, PROVVEDIMENTI ED INTERPRETAZIONI MINISTERIALI</u>	
5.1	Abuso del diritto	28
	Corte di Cassazione, Ordinanza del 13 aprile 2017, n. 9610	
5.2	IVA	29
	Corte di Cassazione, Sentenza 20 settembre 2017, n. 21740	
5.3	Costi Black List	29
	Corte di Cassazione, Ordinanza 29 settembre 2017, n.22901	
5.4	Costi infragruppo (Cost sharing agreement)	29
	Corte di Cassazione, Sentenza del 27 ottobre 2017, n. 25566	

1. UNIONE EUROPEA

1.1 Digital Single Market

Dal maggio 2015 la Commissione Europea ha formulato trentacinque proposte legislative relative al mercato unico digitale (Digital Single Market) che rappresenta una delle principali priorità della Commissione Juncker. La strategia per il mercato unico digitale definisce sedici azioni chiave, suddivise nei seguenti tre pilastri:

- 1) Primo pilastro: migliorare l'accesso ai beni e ai servizi digitali in tutta Europa per i consumatori e le imprese. L'obiettivo è quello introdurre norme volte ad agevolare il commercio elettronico transfrontaliero;
- 2) Secondo pilastro: creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano svilupparsi. Ad esempio, si è proposto di rivedere la regolamentazione europea in materia di telecomunicazioni;
- 3) Terzo pilastro: massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale. A giudizio della Commissione UE devono essere ridotti gli oneri amministrativi che derivano alle imprese dai diversi regimi IVA, affinché anche i venditori di beni materiali verso altri Paesi possano trarre vantaggio dal meccanismo elettronico di registrazione e pagamento unici; inoltre, dovrebbero essere agevolate (ai fini IVA) le start-up di ridotte dimensioni che vendono beni e servizi online. Come precisato anche nella Comunicazione UE "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" del 2015, ai fini delle Imposte sui Redditi gli utili devono essere tassati nel Paese in cui sono generati, ivi compreso nell'economia digitale (*cfr.*, anche "Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Mid-Term Review on the implementation of the Digital Single Market Strategy A Connected Digital Single Market for All" del 10 maggio 2017, COM(2017) 228 final).

1.2 Norme di trasparenza per gli intermediari della pianificazione fiscale: Commissione UE, Comunicato Stampa del 21 giugno 2017

Il 21 giugno 2017 sono state proposte nuove e rigorose norme di trasparenza per (tutti) gli intermediari che elaborano e promuovono sistemi di pianificazione fiscale transfrontalieri per i loro clienti; la Commissione Juncker è attualmente impegnata nella negoziazione di proposte normative finalizzate a rafforzare le regole antiriciclaggio e rendere più rigorosi i requisiti di Rendicontazione Pubblica Paese per Paese (CbC Reporting Requirements), nonché i principi di "buona governance". Come precisato dal Vicepresidente della Commissione Europea "l'Unione Europea è in prima linea quando si tratta di apportare maggiore trasparenza al mondo della pianificazione fiscale aggressiva. Tale impegno sta già producendo risultati. Oggi proponiamo di responsabilizzare gli intermediari che elaborano e vendono sistemi di elusione fiscale. Grazie a questo nuovo approccio gli Stati membri beneficeranno alla fine di un maggiore gettito fiscale". Sulla base di quanto riportato nel Comunicato Stampa del 21 giugno 2017, i sistemi di pianificazione fiscale transfrontalieri che presentano alcune caratteristiche, ovvero "elementi distintivi", che possono comportare perdite per i Governi dovranno essere automaticamente comunicati alle Autorità Fiscali prima di essere utilizzati. La Commissione UE ha individuato quali "elementi distintivi" fondamentali il ricorso alle perdite al fine di ridurre il debito d'imposta, l'utilizzo di speciali regimi fiscali favorevoli, ovvero di meccanismi che si avvalgono di Paesi che non rispettano le norme internazionali in tema di "buona"

governance. L'obbligo di segnalare un sistema di pianificazione fiscale transfrontaliero che presenta uno o più di tali "elementi distintivi" sarà a carico:

- dell'intermediario;
- della persona o dalla società nelle ipotesi in cui l'intermediario che fornisce il sistema di pianificazione fiscale transfrontaliero non ha la propria sede nell'UE, ovvero è vincolato dalle norme di riservatezza o dal segreto professionale;
- della persona o dalla società che attua il sistema di pianificazione transfrontaliero se questo è elaborato da consulenti fiscali o propri avvocati.

Gli Stati Membri si scambieranno automaticamente le informazioni che ricevono sui sistemi di pianificazione fiscale transfrontalieri tramite una banca dati centralizzata; essi saranno tenuti ad applicare sanzioni, efficaci e dissuasive, qualora le società che attuano un sistema di pianificazione fiscale transfrontaliero non rispettino le misure di trasparenza. La proposta normativa in commento, oltre che rafforzare gli standards di trasparenza fiscale, garantirà un approccio armonizzato a livello comunitario per l'attuazione delle misure previste nel progetto BEPS dell'OCSE; inoltre, tale proposta - che assume la forma di una modifica della Direttiva sulla cooperazione amministrativa - sarà trasmessa al Parlamento Europeo per la consultazione e al Consiglio per l'adozione. Si prevede che le nuove prescrizioni in materia di comunicazione entreranno in vigore il 1° gennaio 2019; a partire da tale data, gli Stati UE avranno l'obbligo di scambiarsi le informazioni ogni tre mesi.

1.3 "A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market"

Il 21 settembre 2017 la Commissione UE ha emanato la Comunicazione "A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market", COM (2017) 547 final, in tema di mercato unico digitale, che rappresenta una tra le 10 priorità politiche principali della Commissione Europea. Come affermato di recente da Pierre Moscovici, "The goal of this Commission has always been to ensure that companies pay their fair share of tax where they generate profits. Digital firms make vast profits from their millions of users, even if they do not have a physical presence in the EU. We now want to create a level playing field so that all companies active in the EU can compete fairly, irrespective of whether they are operating via the cloud or from brick and mortar premises". Nella Comunicazione sono affrontati due temi (Critical challenges). Il primo relativo al luogo in cui sottoporre a tassazione i ricavi realizzati dalle imprese che operano nel mercato digitale - "where to tax? (nexus)"; il secondo relativo a come attribuire i profitti a tali imprese - What to tax? (value creation) - cfr. il documento "The Impact of Tax-planning on Forward-looking Effective Tax Rates", Taxation paper 64, DG TAXUD, European Commission". La Comunicazione al fine di dare una risposta a tali temi avanza alcune ipotesi, nella consapevolezza però che *"further work is needed on the detailed approach to find a workable solution for the Single Market and the global economy as a whole. Questions about the compatibility [...] with the double-taxation treaties, State aid rules, fundamental freedoms, and international commitments under the free trade agreements and WTO rules would need to be examined"*.

2. GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

2.1 Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2 e 273 – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Identità della

persona imputata o sanzionata – Insussistenza. Cause riunite C-217/15 e C-350/15 del 5 aprile 2017. Massimo Orsi (C-217/15) e Luciano Baldetti (C-350/15)

L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica. Le domande di pronuncia pregiudiziale, presentate nell'ambito di due procedimenti penali per reati commessi in materia IVA, riguardano l'interpretazione dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In particolare, il reato contestato era quello previsto dall'articolo 10-ter del Decreto Legislativo n. 74/2000 (in combinato disposto con l'articolo 10-bis del medesimo Decreto) relativo all'omesso versamento, entro i termini previsti, dell'IVA dovuta in base alla Dichiarazione Annuale. In tale contesto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE la seguente questione pregiudiziale: "Se ai sensi degli articoli 4 del protocollo n. 7 alla CEDU e 50 della Carta, sia conforme al diritto dell'Unione la disposizione di cui all'articolo 10 ter del decreto legislativo n. 74/2000 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omissione del versamento dell'IVA), sia già stato destinatario di un accertamento definitivo da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, con irrogazione di una sanzione amministrativa (...)". In buona sostanza, il Giudice del rinvio ha chiesto se l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti in oggetto, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento IVA dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti. La Corte di Giustizia ha precisato che l'applicazione del principio del ne bis in idem, di cui all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, presuppone che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei procedimenti penali di cui trattasi; dalla formulazione di tale articolo - secondo la quale "nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge" - deriva che esso vieta di perseguire o sanzionare penalmente una stessa persona più di una volta per uno stesso reato (cfr. sentenze Åkerberg Fransson, Aalborg Portland e a./Commissione, Coop de France bétail et viande e a./Commissione). Nel caso di specie, dalle informazioni contenute nelle Ordinanze di rinvio, le sanzioni tributarie sono state inflitte a due società dotate di personalità giuridica (i.e. la S.A. COM Servizi Ambiente e Commercio e la Evoluzione Maglia), mentre i procedimenti penali riguardano due persone fisiche (i.e. i Sigg. Orsi e Baldetti). La sanzione tributaria ed i procedimenti penali riguardano quindi persone diverse, con la conseguenza che sembra mancare la condizione per l'applicazione del principio del ne bis in idem, secondo la quale la stessa persona deve essere oggetto delle sanzioni e dei procedimenti in questione, circostanza che spetta al Giudice del rinvio verificare.

2.2 Rinvio pregiudiziale – Rilievo d'ufficio di un motivo vertente sulla violazione del diritto dell'Unione – Principi di equivalenza e di effettività – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Diritto a detrazione dell'imposta versata a monte – Sistema dell'inversione contabile – Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) – Applicazione soltanto in caso di beni immobili – Versamento indebito dell'imposta, da parte dell'acquirente di beni al venditore, sulla base di una fattura redatta in modo errato – Decisione dell'autorità tributaria che accerta l'esistenza di un debito d'imposta a

carico dell'acquirente di beni, nega il versamento dell'importo detratto da questi richiesto e gli irroga una sanzione tributaria. Causa C-564/15 del 26 aprile 2017.

L'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.

- a. Le disposizioni della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l'acquirente di un bene venga privato del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una fattura redatta conformemente alle norme relative al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto, benché l'operazione rilevante fosse soggetta al meccanismo dell'inversione contabile, nel caso in cui il venditore ha versato detta imposta all'Erario. Tali principi esigono, tuttavia, a condizione che il rimborso, da parte del venditore all'acquirente, dell'imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata diventi impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza del venditore, che l'acquirente sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell'autorità tributaria.
- b. Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, le autorità tributarie nazionali irroghino a un soggetto passivo, che ha acquistato un bene alla cui cessione si applica il regime dell'inversione contabile, una sanzione tributaria pari al 50% dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto che egli è tenuto a versare all'amministrazione tributaria, qualora quest'ultima non abbia subito alcuna perdita di gettito e non sussistano indizi di frode fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La domanda di pronuncia pregiudiziale in oggetto verte sia sull'interpretazione della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune dell'Imposta sul Valore Aggiunto - come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 - sia sui principi di neutralità fiscale e di proporzionalità. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia pendente tra il Sig. Tibor Farkas e il Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Direzione Generale Tributaria della Regione di Dél-alföld, appartenente all'Amministrazione Nazionale delle Imposte e delle Dogane, Ungheria), in merito alla decisione di quest'ultima che ha accertato un debito d'imposta a carico del Sig. Farkas, nonché irrogato una sanzione tributaria a seguito della mancata applicazione delle disposizioni nazionali relative al sistema dell'inversione contabile (c.d. reverse charge). Nel caso di specie, nell'ambito di una procedura di asta elettronica nella quale il Sig. Farkas aveva acquistato un hangar mobile da una società a responsabilità limitata, veniva contestato il mancato rispetto delle norme che disciplinano il sistema del reverse charge.

Relativamente alla prima delle questioni pregiudiziali poste, la Corte di Giustizia UE, dopo aver richiamato i principi di neutralità (*cfr.* sentenze *Abbey National*, *Fatorie*, *Astone*) e di effettività (*cfr.*, per tutte, la sentenza *Reemtsma Cigarettenfabriken*), ha precisato che tali principi (i.e. neutralità fiscale, effettività e proporzionalità) devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla circostanza che l'acquirente di un bene venga privato del diritto di detrazione dell'IVA che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una fattura redatta conformemente alle norme relative al regime ordinario dell'IVA, mentre l'operazione rilevante era soggetta al meccanismo dell'inversione contabile, nel caso in cui il venditore ha versato detta imposta all'Erario. Tali principi esigono, tuttavia (a condizione che il rimborso, da parte del venditore all'acquirente, dell'IVA indebitamente fatturata diventi impossibile o eccessivamente difficile,

segnatamente in caso d'insolvenza del venditore), che l'acquirente sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell'Autorità Tributaria. Infatti, come precisato nella citata sentenza *Reemtsma Cigarettenfabriken* – punto 41 –, se il rimborso dell'IVA risulta impossibile o eccessivamente difficile, ovvero nel caso di insolvenza del venditore, il principio di effettività può imporre che l'acquirente del bene sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle Autorità Tributarie. Gli Stati Membri devono prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire di recuperare l'imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il principio di effettività. La Corte di Giustizia UE è intervenuta anche sul tema delle sanzioni tributarie e del principio di proporzionalità, precisando che queste non devono eccedere quanto necessario al fine di garantire l'esatta riscossione dell'IVA e di evitare la frode. A tal fine, occorre tener conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché delle modalità di determinazione dell'importo della sanzione stessa (*cfr.* sentenze *Ecotrade* e *Rodopi-M 91*).

2.3 Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 148, lettera d) – Esenzione – Prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi adibite alla navigazione in alto mare e del loro carico – Carico e scarico effettuati da un subappaltatore per conto di un intermediario. Causa C-33/16 del 4 maggio 2017.

L'articolo 148, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che i servizi di carico e scarico su o verso una nave o a partire da quest'ultima sono servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi di cui all'articolo 148, lettera a), di tale direttiva. 2) L'articolo 148, lettera d), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, possono essere esentate non solo le prestazioni che hanno ad oggetto operazioni di carico e scarico a bordo o a partire da una nave di cui all'articolo 148, lettera a), di tale direttiva che intervengono nello stadio finale di commercializzazione di un tale servizio, ma anche le prestazioni effettuate in uno stadio anteriore, come la prestazione fornita da un subappaltatore a un operatore economico che la riaddebita successivamente a un'impresa di spedizioni o a un'impresa di trasporti e, dall'altro, possono parimenti essere esentate le prestazioni di carico e scarico fornite al detentore di tale carico, quale l'esportatore o l'importatore di quest'ultimo. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 148, lettera d), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; in particolare, tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia promossa dalla società *A Oy* relativamente ad un parere preliminare emesso dalla *Keskusverolautakunta* (Commissione fiscale centrale, Finlandia) sulla base del quale i servizi di carico/scarico su una nave o a partire da una nave, realizzati da un subappaltatore che li fattura all'impresa contraente e non direttamente all'armatore, non possono beneficiare dell'esenzione IVA prevista dalla citata lettera d) dell'articolo 148 della Direttiva 2006/112. L'Amministrazione Tributaria finlandese nel rendere il proprio parere si è basata sulla sentenza *Elmeka* del 14 settembre 2006, al fine di sostenere che l'esenzione IVA prevista dalla lettera d) si applica soltanto nello stadio finale di commercializzazione dei servizi sopra citati.

Nella sentenza in commento la Corte di Giustizia UE è intervenuta su diversi aspetti; è stato chiarito (prima questione pregiudiziale) che l'articolo 148, lettera d), della Direttiva deve essere interpretato nel senso che i servizi di carico/scarico su o verso una nave o a partire da quest'ultima costituiscono servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi di cui all'articolo 148, lettera a), della Direttiva. Infatti, tali servizi, nei limiti in cui sono indispensabili al funzionamento della nave che trasporta un carico, sono direttamente destinati a sopperire ai bisogni della nave. Inoltre, è stato precisato che può essere esentata (ad esempio) anche la prestazione fornita da un subappaltatore ad un operatore economico che successivamente la riaddebita ad un'impresa di spedizioni o ad un'impresa di trasporti. Tale conclusione appare in linea con

l'obiettivo perseguito dall'articolo 148 di promuovere il trasporto internazionale delle merci e delle persone. Infatti, interpretare l'esenzione prevista dall'articolo 148, lettera d) come applicabile soltanto all'ultimo stadio della catena di commercializzazione dei servizi di carico e scarico contrasterebbe con un tale obiettivo "poiché, dal momento che ogni intermediario di tale catena è indotto a trasferire sui propri clienti il costo finanziario del versamento dell'acconto IVA, tale interpretazione comporterebbe un rincaro dei prezzi praticati nel trasporto internazionale, senza tuttavia che un tale rincaro sia giustificato dalla necessità di garantire la corretta e semplice applicazione di tale esenzione".

2.4 Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 314 - Regime del margine – Presupposti d'applicazione – Diniego opposto ad un soggetto passivo da parte delle autorità tributarie del beneficio del diritto di applicare il regime del margine – Fatture con menzione sia dell'applicazione da parte del fornitore del regime del margine sia dell'esenzione dall'IVA – Mancata applicazione da parte del fornitore del regime del margine alla cessione – Indizi che fanno sospettare l'esistenza di irregolarità o evasione alla cessione. Causa C-624/15 del 18 maggio 2017.

La domanda di pronuncia pregiudiziale - relativa all'interpretazione dell'articolo 226 e dell'articolo 314, lettere a) e d), della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE - è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Litdana UAB e la Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (direzione nazionale delle imposte presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania) relativamente al diniego di quest'ultima di concedere il diritto di applicare il regime del margine per il calcolo dell'IVA afferente alla vendita di veicoli d'occasione acquistati presso una società danese. Nel caso di specie, la società Litdana aveva acquistato dalla Handicare Auto A/S (società di diritto danese) veicoli d'occasione successivamente rivenduti a persone fisiche e giuridiche; tutte le fatture relative ai veicoli d'occasione acquistati rinviavano agli articoli da 69 a 71 della legge danese sull'IVA e indicavano che i veicoli venduti erano esenti dall'IVA. Al momento della rivendita, la Litdana aveva applicato ai veicoli in questione il regime del margine. Nel corso di una verifica fiscale, veniva contestato alla Litdana il fatto di aver applicato infondatamente il regime del margine ai 25 veicoli d'occasione acquistati dalla Handicare Auto A/S, dal momento che quest'ultima società non aveva applicato il regime del margine ai veicoli venduti. In via preliminare, la Corte di Giustizia UE ha precisato che il regime del margine di utile realizzato dal soggetto passivo-rivenditore in occasione della cessione di beni d'occasione costituisce un regime speciale dell'IVA, che deroga al sistema generale della Direttiva IVA; ne consegue che l'articolo 314 della Direttiva, che individua i casi di applicazione di detto regime speciale, deve essere interpretato restrittivamente (cfr. per tutte la sentenza Bawaria Motors). Il regime del margine consente ad un soggetto passivo-rivenditore di applicare l'IVA solamente al margine da lui realizzato in sede di rivendita di beni d'occasione, oggetti d'arte, da collezione e/o di antiquariato, acquisiti presso uno dei soggetti di cui all'articolo 314, lettere da a) a d), della Direttiva, "laddove detto margine è pari alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto dal soggetto passivo-rivenditore per il bene e il prezzo di acquisto". L'obiettivo del regime del margine (cfr. il Considerando 51 della Direttiva IVA) è quello di evitare la doppia imposizione, nonché le distorsioni della concorrenza tra soggetti passivi nel settore dei beni d'occasione, oggetti d'arte, da collezione e di antiquariato (cfr. la sentenza Auto Nikolovi). Tanto premesso, la Corte di Giustizia UE (sulla base di un approccio sostanzialistico) ha affermato il seguente principio di diritto: "L'articolo 314 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev'essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti di uno Stato membro neghino a un soggetto passivo, che abbia ricevuto [come nel caso di specie] una fattura sulla quale vi sia menzione tanto del

regime del margine quanto dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto di applicare il regime del margine, anche qualora da una successiva verifica effettuata da dette autorità emerga che il soggetto passivo-rivenditore, fornitore dei beni d'occasione, non aveva effettivamente applicato detto regime alla cessione dei beni di cui trattasi, a meno che le autorità competenti non dimostrino che il soggetto passivo non ha agito in buona fede o che non ha adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo coinvolga in un'evasione tributaria, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare". I Giudici comunitari sono intervenuti anche sul tema del diritto della detrazione dell'IVA e delle operazioni di evasione/abuso (cfr. sentenze Mecsek-Gabona, Bonik, Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti e a.).

2.5 Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Rimborso dell'IVA indebitamente versata - Diritto alla detrazione dell'IVA - Modalità - Principi della parità di trattamento e della neutralità fiscale - Principio di effettività - Normativa nazionale che introduce un termine di prescrizione. Causa C-38/16 del 14 giugno 2017.

I principi della neutralità fiscale, della parità di trattamento e di effettività non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell'ambito della riduzione del termine di prescrizione, da un lato, delle domande di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto indebitamente versata e, dall'altro, delle domande di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte, prevede periodi transitori differenti, in modo tale che le domande relative a due esercizi contabili di tre mesi sono sottoposte a termini di prescrizione differenti, a seconda che esse abbiano ad oggetto il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto indebitamente versata o la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte.

La domanda di pronuncia pregiudiziale - che verte sull'interpretazione dei principi di diritto dell'Unione Europea della parità di trattamento, della neutralità fiscale e della effettività - è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Compass Contract Services Limited ("Compass") ed i Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs ("Commissioners") relativamente al rifiuto, da parte di questi ultimi, di rimborsare l'IVA indebitamente versata dalla Compass. In particolare, nel giugno 2006 la Corte di Appello di Inghilterra e Galles ha accertato che alcune prestazioni effettuate dalla Compass nell'ambito della ristorazione fredda, sulle quali questa aveva addebitato e contabilizzato l'IVA, non erano soggette all'imposta. I Giudici hanno precisato che tali prestazioni fossero soggette ad aliquota zero in virtù della normativa nazionale, conformemente alla deroga consentita dall'articolo 28, Paragrafo 2, della Sesta Direttiva IVA. I Commissioners hanno quindi riconosciuto che la Compass aveva versato l'IVA in eccesso; nel 2008, la Compass ha presentato domande di rimborso dell'IVA "a valle" versata in eccesso per i periodi compresi tra il 1° aprile 1973 ed il 2 febbraio 2002. I Commissioners hanno rimborsato l'IVA indebitamente versata dalla Compass per i periodi compresi tra il 1° aprile 1973 ed il 31 ottobre 1996; tuttavia, hanno respinto le domande di rimborso per i restanti periodi, con la motivazione che tali domande erano prescritte.

Ciò posto, alla Corte di Giustizia UE è stata posta la seguente questione pregiudiziale: se il diverso trattamento previsto nel Regno Unito per i crediti IVA (cosiddetti "Fleming claim") a valle (per i quali è possibile presentare domanda di rimborso per periodi contabili chiusi prima del 4 dicembre 1996) e a monte (per i quali è possibile presentare domanda di rimborso per periodi contabili chiusi prima del 1° maggio 1997 - vale a dire a una data posteriore rispetto ai primi) costituisca una violazione:

- del principio della parità di trattamento previsto dal diritto dell'Unione, e/o;

- del principio di neutralità fiscale sancito dal diritto dell'Unione, e/o;
- del principio di effettività sancito dal diritto dell'Unione, e/o;
- di qualsiasi altro principio pertinente previsto dal diritto UE.

La Corte di Giustizia - dopo aver commentato diffusamente i principi sopra elencati, anche alla luce di precedenti orientamenti giurisprudenziali (si confrontino, ad esempio, le sentenze Marks & Spencer, Arcelor Atlantique e Lorraine, Q-Beef et Bosschaert, Haahr Petroleum) - ha precisato i termini (di cui si è detto) per presentare domanda di rimborso previsti dalla normativa inglese "appaiono ragionevoli" e non ostano al principio di effettività. Peraltro, come indicato dal Regno Unito nelle proprie Osservazioni scritte, la disposizione prevista dall'articolo 121 del Finance Act inglese del 2008 - che prevede periodi transitori per l'applicazione dei termini di prescrizione ridotti per le domande di rimborso dell'IVA indebitamente versata e le domande relative alla detrazione dell'IVA pagata a monte - rispetta le condizioni individuate nella citata sentenza Marks & Spencer.

2.6 Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 146, paragrafo 1, lettera e) – Esenzioni all'esportazione – Prestazioni di servizi direttamente connesse alle esportazioni o alle importazioni di beni – Nozione. Causa C-288/16 del 29 giugno 2017.

L'articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi, come quella oggetto del procedimento principale, relativa a un'operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni. La Corte di Giustizia UE ha interpretato l'articolo 146, Paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'Imposta sul Valore Aggiunto; in via preliminare è stato osservato che tale articolo è relativo all'esenzione dall'IVA delle operazioni all'esportazione fuori dell'Unione Europea; infatti, nell'ambito del commercio internazionale, "una tale esenzione mira all'osservanza del principio dell'imposizione dei beni o dei servizi di cui trattasi nel loro luogo di destinazione". Ogni operazione all'esportazione, nonché ogni operazione equiparata alla stessa, deve essere esente dall'IVA, al fine di garantire che l'operazione sia tassata esclusivamente nel luogo in cui i prodotti considerati saranno consumati (cfr. sentenze Navicon e Feltgen e Bacino Charter). Nello specifico, l'articolo 146, Paragrafo 1, lettera e) dispone che i servizi di trasporto direttamente connessi all'esportazione di beni fuori dell'Unione Europea sono esenti dall'IVA. A giudizio della Corte di Giustizia, un'interpretazione estensiva di tale disposizione, che includa servizi che non sono forniti direttamente all'esportatore, all'importatore, ovvero al destinatario di tali beni, potrebbe comportare in capo agli Stati Membri e agli operatori interessati vincoli che risulterebbero inconciliabili con la corretta e semplice applicazione delle esenzioni, di cui all'articolo 131 della Direttiva 2006/112. Peraltro, secondo una costante giurisprudenza comunitaria, le esenzioni dall'IVA devono essere interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono una deroga al principio generale secondo cui tale l'IVA è riscossa su ogni cessione di beni e su ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (cfr., in particolare, le sentenze Velker International Oil Company, Cimber Air, Elmeka). Dalla formulazione e dall'obiettivo dell'articolo 146, Paragrafo 1, lettera e), risulta che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che "l'esistenza di un rapporto diretto implica non solo che, attraverso il loro obiettivo, le prestazioni di servizi interessate contribuiscano all'effettiva realizzazione di un'operazione di esportazione o di importazione, bensì anche che tali servizi siano forniti direttamente, a seconda del caso, all'esportatore, all'importatore o al destinatario dei beni di cui a tale disposizione".

2.7 Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 199, paragrafo 1, lettera c) – Mancata registrazione ai fini dell'IVA – Inversione contabile – Carattere ipotetico della questione pregiudiziale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Causa C-392/16 del 6 luglio 2017.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della Sesta Direttiva IVA, con particolare riferimento all'interpretazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. Nel caso di specie, una persona fisica tra il 2005 e il 2009 ha concluso, in qualità di venditore, numerose operazioni immobiliari relative a terreni e appartamenti facenti parte del proprio patrimonio, sia con persone fisiche non registrate ai fini IVA sia con persone giuridiche di diritto rumeno, registrate ai fini IVA. A seguito di un controllo fiscale effettuato nel 2010, veniva contestato che tali operazioni immobiliari dovevano essere considerate imponibili ai fini IVA e che la persona fisica agiva in qualità di soggetto passivo (i.e. svolgeva un'attività economica consistente nello sfruttamento di beni materiali e immateriali per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità). La persona fisica ha contestato la legittimità di tale rilievo, chiedendo per le operazioni concluse nel 2006 e nel 2007 con soggetti registrati ai fini IVA l'applicazione del meccanismo di tassazione semplificata, ossia il meccanismo di inversione contabile, all'epoca obbligatorio per le operazioni relative a terreni tra soggetti passivi, in virtù della normativa nazionale rumena. Inoltre, ha sostenuto che la registrazione ai fini IVA costituisce un requisito formale volto a garantire il controllo dell'attuazione del meccanismo dell'inversione contabile, che non deve aver alcun impatto sul riconoscimento del diritto a che gli venga applicato tale meccanismo. Il Giudice del rinvio ha chiesto se la Sesta Direttiva IVA 77/388, nonché la Direttiva 2006/112, ostino ad una norma di diritto nazionale o ad una prassi fiscale nazionale conformemente alla quale il meccanismo di inversione contabile è applicabile solo a condizione che il fornitore e l'acquirente del bene interessato siano entrambi registrati ai fini IVA nel momento in cui è avvenuta l'operazione, con la conseguenza che il mancato rispetto di tale condizione comporta che il fornitore, in applicazione delle norme generali del sistema dell'IVA, è debitore di tale imposta.

La Corte di Giustizia si è soffermata sul meccanismo dell'inversione contabile, ribadendo che esso costituisce un'eccezione al principio generale previsto dall'articolo 193 della Direttiva 2006/112, secondo il quale l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile. L'articolo 199 permette agli Stati Membri di ricorrere - nelle situazioni indicate al Paragrafo 1, lettere da a) a g) - al meccanismo dell'inversione contabile, secondo il quale il debitore dell'IVA è il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate operazioni assoggettate all'IVA (cfr., ad esempio, la sentenza *Promociones y Construcciones BJ 200 SL*). I Giudici comunitari, dopo aver precisato che il meccanismo dell'inversione contabile non trova applicazione nel caso di specie, hanno contestato la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale; in particolare, è stato ritenuto che "la questione pregiudiziale, concernente le modalità di applicazione di tale meccanismo, ha carattere ipotetico e che la risposta a quest'ultima non è necessaria ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale. Tale questione è, quindi, irricevibile".

2.8 Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 1 – Qualificazione di un'operazione quale cessione intracomunitaria – Esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni – Intenzione dell'acquirente di rivendere i beni acquistati ad un soggetto passivo in un altro Stato membro prima del loro trasporto fuori dal territorio del primo Stato membro – Eventuale incidenza della trasformazione di una parte dei beni prima della loro spedizione. Causa C-386/16 del 26 luglio 2017.

L'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito in un primo Stato membro non è esentata dall'imposta sul valore aggiunto in base alla suddetta disposizione nel caso in cui, prima di concludere tale operazione di cessione, l'acquirente, identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in un secondo Stato membro, informi il fornitore del fatto che i beni saranno immediatamente rivenduti a un soggetto passivo stabilito in un terzo Stato membro, prima di farli uscire dal primo Stato membro e trasportarli a destinazione presso tale terzo soggetto passivo, purché tale seconda cessione sia stata effettivamente realizzata e i beni siano stati in seguito trasportati dal primo Stato membro a destinazione dello Stato membro del terzo soggetto passivo. L'identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto del primo acquirente in uno Stato membro differente da quello del luogo della prima cessione o da quello del luogo dell'acquisizione finale non è un criterio di qualificazione di un'operazione intracomunitaria, e, di per sé, non è un elemento di prova sufficiente a dimostrare il carattere intracomunitario di un'operazione. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, una trasformazione dei beni, durante una catena di due successive cessioni, come quella di cui al procedimento principale, sulla base delle istruzioni dell'acquirente intermediario ed effettuata prima del trasporto verso lo Stato membro dell'acquirente finale, non incide sulle condizioni dell'eventuale esenzione della prima cessione, allorché tale trasformazione è posteriore alla prima cessione. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 138, Paragrafo 1, 140, lettera a) e 141 della Direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con gli articoli 33 e 40 della medesima Direttiva; tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Toridas UAB e la Direzione Nazionale delle Imposte presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania, in merito:

- alla qualificazione delle operazioni realizzate dalla Toridas negli anni tra il 2008 e il 20101 quali cessioni intracomunitarie e;
- al pagamento dell'IVA relativa a tali operazioni.

Nel caso di specie, sono state poste le seguenti questioni pregiudiziali. 1) Il Giudice del rinvio ha chiesto chiarimenti circa l'interpretazione dell'articolo 138, Paragrafo 1, ai sensi del quale gli Stati Membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati - fuori dai loro rispettivi territori ma nell'Unione - dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, ovvero di un ente non soggetto passivo, che agiscono in quanto tali in uno Stato Membro diverso dallo Stato Membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. Come risulta da costante giurisprudenza, l'esenzione di una cessione di un bene ai sensi di tale articolo diviene applicabile solamente quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all'acquirente, quando il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato Membro e che, a seguito a tale spedizione o trasporto, tale bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato Membro di cessione (*cfr.*, ad esempio, le sentenze Euro Tyre Holding, Teleos, Twoh International). Inoltre, è stato sottolineato che una cessione intracomunitaria di cui all'articolo 138, Paragrafo 1, è determinata da un acquisto intracomunitario (come definito all'articolo 20 della Direttiva) e che, pertanto, occorre dare alle due disposizioni un'interpretazione che conferisca ad esse un significato ed una portata identici (*cfr.* la citata sentenza Teleos). La Corte di Giustizia ha precisato che l'articolo 138, Paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che - in circostanze come quelle di cui al procedimento in oggetto - la cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito in un primo Stato Membro non è esentata dall'IVA in base a tale disposizione nel caso in cui prima di concludere tale operazione di cessione l'acquirente, identificato ai fini dell'IVA in un secondo Stato Membro, informi il fornitore del fatto che i beni saranno immediatamente rivenduti ad un soggetto passivo

stabilito in un terzo Stato Membro, prima di farli uscire dal primo Stato Membro e trasportarli a destinazione presso tale terzo soggetto passivo, purché tale seconda cessione sia stata effettivamente realizzata e i beni siano stati in seguito trasportati dal primo Stato Membro a destinazione dello Stato membro del terzo soggetto passivo. Inoltre, l'identificazione ai fini IVA del primo acquirente in uno Stato Membro differente da quello del luogo della prima cessione, ovvero da quello del luogo dell'acquisizione finale non è un criterio di qualificazione di un'operazione intracomunitaria, e, di per sé, non è un elemento di prova sufficiente a dimostrare il carattere intracomunitario di un'operazione. 2) Circa la seconda questione pregiudiziale posta, i giudici comunitari hanno precisato che ai fini dell'interpretazione dell'articolo 138, Paragrafo 1, una trasformazione dei beni durante una catena di due successive cessioni - come nel caso di specie - sulla base delle istruzioni dell'acquirente intermediario ed effettuata prima del trasporto verso lo Stato Membro dell'acquirente finale, non incide sulle condizioni dell'eventuale esenzione della prima cessione, allorché tale trasformazione è posteriore alla prima cessione.

2.9 Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Ritenuta alla fonte – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Articolo 5, paragrafo 1 – Esenzione – Dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente detenuta direttamente o indirettamente da soggetti residenti di Stati terzi – Presunzione – Frode, evasione e abusi fiscali. Causa C-6/16 del 7 settembre 2017.

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, da una parte, e l'articolo 49 TFUE, dall'altra, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa tributaria nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la concessione dell'agevolazione fiscale prevista all'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva - ossia l'esenzione dalla ritenuta alla fonte degli utili distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente, qualora detta società madre sia controllata direttamente o indirettamente da uno o più soggetti residenti di Stati terzi - alla condizione che essa dimostri che la catena di partecipazioni non abbia come fine principale o fra i propri fini principali quello di trarre vantaggio da tale esenzione. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE nonché dell'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi, come modificata dalla Direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra l'Eqiom SAS (già Holcim France SAS), subentrata nei diritti della società Euro Stockage, e l'Enka SA, da un lato, e l'Amministrazione Finanziaria francese, dall'altro, in merito al rifiuto opposto da quest'ultima di esentare da ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti dall'Euro Stockage all'Enka, società madre dell'Euro Stockage. La Corte di Giustizia UE ha evidenziato in via preliminare che affinché una normativa nazionale venga considerata come diretta ad evitare le frodi e gli abusi il suo scopo specifico deve essere quello di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiali, prive di effettività economica e finalizzate a fruire indebitamente di un'agevolazione fiscale (*cfr.*, per tutte le sentenze Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas e SIAT). Ne deriva che una presunzione generale di frode e di abuso "non può giustificare né un provvedimento fiscale che pregiudichi gli obiettivi di una direttiva, né un provvedimento fiscale che pregiudichi l'esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato" (*cfr.* sentenza Commissione/Belgio, nonché la sentenza SIAT citata). Al fine di verificare se un'operazione persegue un obiettivo di frode/abuso, le Autorità nazionali non possono limitarsi ad applicare criteri generali predeterminati, ma devono procedere caso per caso ad un esame complessivo della fattispecie. In

particolare, l'introduzione di un provvedimento fiscale di portata generale che esclude in maniera automatica alcune categorie di contribuenti da un'agevolazione fiscale - senza che l'Amministrazione Finanziaria sia tenuta a fornire il benché minimo principio di prova o di indizio di frode e abuso - eccede quanto necessario per evitare le frodi e gli abusi (cfr. sentenza Euro Park Service, C-14/16). Inoltre, come osservato anche dall'Avvocato Generale nelle proprie Conclusioni (Paragrafi 27 e 28), la circostanza che una società UE sia controllata direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Stati Terzi non comporta, di per sé, la sussistenza di una costruzione puramente artificiosa, priva di effettività economica, creata unicamente allo scopo di fruire indebitamente di un'agevolazione fiscale (cfr. sentenza Lankhorst-Hohorst). Peraltro, secondo i giudici comunitari, lo status di una società dell'UE è fondato - sulla base dell'articolo 54 TFUE - sul "luogo della sede sociale e dell'ordinamento giuridico cui appartiene tale società e non sulla cittadinanza dei suoi azionisti" (cfr. sentenza Felixstowe Dock and Railway Company e a.).

2.10 Articolo 273 TFUE - Controversia tra Stati membri sottoposta alla Corte in virtù di un compromesso - Fiscalità - Convenzione bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione - Tassazione degli interessi derivanti da valori mobiliari - Nozione di "crediti con partecipazione agli utili". Causa C-648/15 del 12 settembre 2017. Repubblica d'Austria contro Repubblica Federale di Germania

La nozione di «crediti con partecipazione agli utili» utilizzata all'articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica federale di Germania per la prevenzione della doppia imposizione in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio), del 24 agosto 2000, deve essere interpretata nel senso che non include titoli come quelli controversi nel caso di specie. La fattispecie analizzata nella sentenza riguarda la natura di alcuni valori mobiliari che Bank Austria AG ha acquistato dalla Westdeutsche Landesbank Girozentrale Düsseldorf und Münster (divenuta successivamente Landesbank NRW) con sede in Germania, che a giudizio dei giudici comunitari non rientrano nella nozione di "crediti con partecipazione agli utili". Come previsto dall'articolo 11, Paragrafo 2, della Convenzione Austria-Germania, i redditi derivanti da diritti o da crediti con partecipazione agli utili, ivi compresi i redditi percepiti da un socio "tacito" in forza della sua partecipazione come socio "tacito" (stiller Gesellschafter) o i redditi derivanti da prestiti partecipativi e da strumenti obbligazionari partecipativi, possono essere assoggettati ad imposta anche nello Stato Contraente da cui provengono, secondo la normativa di detto Stato. La Corte di Giustizia UE1 è intervenuta in particolare sul significato da attribuire all'espressione "partecipazione agli utili", specificando che per quanto riguarda il "[...] il senso ordinario da attribuire ai termini «partecipazione agli utili», tanto il linguaggio corrente quanto i principi contabili più comunemente riconosciuti rimandano ad un'accezione che implica, di norma, la vocazione a ottenere una quota dei risultati positivi della gestione annuale di un'impresa. Così avviene generalmente nel caso di un azionista ma anche, segnatamente, di un dipendente il cui contratto di lavoro preveda un premio rappresentativo di una quota degli utili realizzati dal datore di lavoro". Inoltre, tale espressione è associata alla variabilità e all'imprevedibilità inerente al risultato annuale di qualsiasi attività economica rischiosa; la partecipazione agli utili implica, di norma, il diritto di ricevere un importo indeterminato all'inizio dell'esercizio, che può variare di esercizio in esercizio (e che peraltro può essere pari a zero). L'espressione "crediti con partecipazione agli utili" fa riferimento a prodotti finanziari la cui remunerazione varia, almeno parzialmente, in funzione dell'importo degli utili annui generati dal debitore.

3. ACCORDI BILATERALI CON ALTRI STATI

3.1 Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2017

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Romania (con Protocollo aggiuntivo). La ratifica della Convenzione è stata autorizzata con la Legge n. 78/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132/2017 (*cfr.* il Comunicato del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale del 26 ottobre 2017). La Convenzione, conforme al Modello OCSE, è entrata in vigore dal 25 settembre 2017.

4. NORMATIVA E PRASSI

4.1 Interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicabilità dell'articolo 177 del Tuir ad una operazione di scambio di partecipazioni, nella quale la società conferitaria e la società scambiata sono soggetti non residenti – Risoluzione Ministeriale del 4 aprile 2017, n. 43

L'Agenzia delle Entrate a mezzo della Risoluzione n. 43 ha fornito alcune precisazioni relativamente all'applicabilità dell'articolo 177 del TUIR (rubricato "Scambi di partecipazioni") ad una operazione di scambio di partecipazioni, nella quale la società conferitaria e la società scambiata sono soggetti non residenti. In particolare, nel caso di specie ALFA SPA - la società holding al vertice del Gruppo ALFA - controlla al 100% due società di diritto inglese e residenti in Inghilterra, BETA LTD e GAMMA LTD; ALFA SPA intende conferire GAMMA LTD nella società BETA LTD per poi procedere alla fusione tra le due società (*cfr.* sul tema delle operazioni riorganizzative anche la Risoluzione n. 470/E/2008). Nell'operazione prospettata interverranno dunque tre soggetti, la società conferitaria (BETA LTD), la società acquistata o scambiata (GAMMA LTD) e la società conferente (ALFA SPA). Nella Risoluzione è stato chiarito che l'operazione in commento non può essere disciplinata dall'articolo 178 del TUIR, dal momento che il dato letterale della norma prevede che la società acquirente/conferitaria e la società acquistata/scambiata siano residenti in Stati Membri diversi; nel caso di specie, invece, le due società (BETA LTD e GAMMA LTD) sono entrambe residenti nel Regno Unito. Per quanto concerne l'articolo 177 del TUIR, è stato osservato che tale norma disciplina lo scambio di partecipazioni nel suo insieme, con due diverse modalità, al comma 1 nel caso di permuta, ed al comma 2 nel caso di conferimento. In particolare, come previsto dal comma 2, le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un'altra società (ossia della società scambiata), ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del C.C., ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, "sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento". Relativamente all'ambito soggettivo di applicazione del comma 2, a giudizio dell'Agenzia delle Entrate, valgono le stesse condizioni già individuate dal comma 1 del medesimo articolo, riguardante la permuta di partecipazioni; dunque sia la società acquirente/conferitaria sia la società acquistata/scambiata devono essere soggetti indicati dalla lettera a) nell'articolo 73 del TUIR, ossia società di capitali residenti (condizione non verificata nel caso di specie). Ne deriva che lo scambio di partecipazioni oggetto della Risoluzione, al quale per quanto in precedenza detto non sono applicabili gli articoli 177 e 178 del TUIR, è soggetto alla disposizione di cui all'articolo 9 del TUIR. La Risoluzione ha anche chiarito che il comma 2 dell'articolo 177 del TUIR - pur non prevedendo un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento rientranti nel relativo ambito di applicazione - costituisce ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento. È pertanto possibile non fare emergere alcuna plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione (*rectius*: l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria riconducibile al singolo conferimento) è pari all'ultimo valore fiscale, presso ciascun soggetto

conferente, della partecipazione conferita. A giudizio dell'Agenzia delle Entrate "tale regime (c.d. "a realizzo controllato"), pertanto, fa dipendere i suoi effetti, sul piano fiscale, dal comportamento contabile adottato dalla società conferitaria".

4.2 Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia - Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 lavoratori "impatriati" - Articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia - Chiarimenti interpretativi. Circolare Ministeriale del 23 maggio 2017, n. 17

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 17 ha commentato la normativa relativa alle agevolazioni per ricercatori, docenti, lavoratori contro-esodati e lavoratori "impatriati" e al regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti. In sintesi, si osserva che a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017:

- è stato introdotto l'articolo 24-bis nel TUIR, rubricato "Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia". Il Contribuente ha la possibilità di presentare istanza di interpello probatorio (cfr. articolo 11, comma 1, lettera b), dello Statuto dei Diritti del Contribuente) al fine di ottenere una risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla sussistenza delle condizioni richieste per l'accesso al regime. I soggetti che esercitano l'opzione sono da considerare residenti anche ai fini convenzionali, dal momento che la totalità dei loro redditi sconta imposte in Italia, salvo il caso in cui le singole Convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili dispongano diversamente;
- sono diventati permanenti gli incentivi fiscali relativi al rientro nel nostro Paese di ricercatori e docenti residenti all'estero (cfr. articolo 44 del Decreto Legge n. 78/2010): tali ricercatori e docenti devono acquisire la residenza fiscale in Italia in conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa nel nostro Paese. I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia a seguito dello svolgimento dell'attività di docenza e ricerca concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell'IRAP;
- il regime fiscale di favore per i lavoratori "impatriati" - riguardante laureati, manager e lavoratori con alta qualificazione (lavoratori che svolgano funzioni direttive e/o che sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione), previsto dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è stato esteso anche ai lavoratori autonomi; inoltre, è stata incrementata la misura dell'agevolazione.

I principali chiarimenti forniti dal documento di prassi richiamato sono i seguenti:

1. Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti

Il regime opzionale introdotto dall'articolo 24-bis del TUIR è rivolto alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR. Tale regime - che ha carattere temporaneo - prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, calcolata forfettariamente, nella misura di Euro 100.000 per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, indipendentemente dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero. Se l'opzione è estesa ai familiari (di cui all'articolo 433 del Codice Civile), il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi è pari a Euro 25.000. Possono optare per il regime in commento anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o Territori Black List (D.M. 4 maggio 1999) che

si presumono, salvo prova contraria, fiscalmente residenti in Italia ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del TUIR.

La norma ha voluto facilitare il trasferimento di interi nuclei familiari in Italia: infatti, come precisato nella Circolare "è consentito estendere l'applicazione del regime ai membri della famiglia [del contribuente principale che trasferisce la propria residenza in Italia] eleggibili anche in momenti cronologicamente distinti". Ne consegue che ciascun membro della famiglia potrebbe accedere al regime in commento in un periodo diverso rispetto a quello del contribuente principale.

L'opzione per il regime consente di assoggettare ad imposizione sostitutiva solamente i redditi prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del TUIR, a mente del quale i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. In buona sostanza, il Legislatore ha riproposto l'approccio già adottati ai fini della normativa relativa al credito per le imposte estere, basato sulla c.d. lettura "a specchio", che prevede che i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base degli stessi criteri di collegamento previsti nell'articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato, "applicati con un metodo rovesciato" (cfr. C.M. n. 9/E/2015).

Il documento di prassi ha fornito chiarimenti anche relativamente al possesso di redditi per interposta persona, nonché al trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze provenienti da regimi fiscali privilegiati e disciplina CFC; con riferimento a tale ultimo aspetto è stato, tra l'altro, precisato che per i soggetti che beneficiano del regime di imposta sostitutiva in commento non sussiste l'obbligo di segnalazione in dichiarazione (previsto dall'articolo 47, comma 4 e dall'articolo 68, comma 4, del TUIR) in relazione alle plusvalenze e agli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.

Come previsto nel comma 5 dell'articolo 24-bis del TUIR, è prevista la facoltà di escludere dall'applicazione dell'imposta sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri. Il Contribuente ha, quindi, la possibilità di scegliere di assoggettare a tassazione ordinaria i redditi prodotti in determinate giurisdizioni (c.d. cherry picking); tale scelta deve riguardare necessariamente tutti i redditi prodotti nel Paese o territorio oggetto di esclusione dall'opzione. La scelta dei Paesi o territori da escludere dal regime di tassazione sostitutiva può essere effettuata, ovvero modificata dal Contribuente anche in un momento successivo a quello di esercizio della prima opzione.

1.1. Benefici del regime opzionale

I soggetti che esercitano l'opzione in commento sono esonerati dall'obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri di cui all'articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227). Un altro beneficio indiretto dell'opzione è costituito dall'esenzione dal pagamento dell'Imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE), di cui all'articolo 19, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Inoltre, l'esercizio dell'opzione in commento determina l'esenzione dal pagamento dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (IVAFAE). L'esenzione dall'obbligo di monitoraggio e dal pagamento di IVIE e di IVAFAE riguarda solamente le giurisdizioni comprese nell'opzione. Con riferimento all'imposta di successione e donazione, l'articolo 1, comma 158, della Legge di Bilancio 2017 prevede che per le successioni aperte e per le donazioni effettuate nei periodi di validità dell'opzione in commento esercitata dal dante causa (i.e. il *de cuius*, o il donante) l'imposta sostitutiva dell'IRPEF è dovuta dai beneficiari limitatamente ai beni e diritti situati nel territorio dello Stato. La Circolare ha precisato che "[...] anche in relazione agli atti gratuiti non donativi ed ai vincoli di destinazione (tra i quali, ad esempio il conferimento di beni in trust), posti in essere da soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime sostitutivo previsto

dall'articolo 24-bis del TUIR, l'imposta sulle donazioni troverà applicazione limitatamente ai trasferimenti di beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato".

2. Incentivi ex articolo 44 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 - ricercatori e docenti

Come previsto dall'articolo 44 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dalla Legge di Bilancio 2017, ai fini delle Imposte sui Redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o Università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale in Italia. L'attività di ricerca può essere individuata nelle attività relative alla ricerca di base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità, svolta presso un organismo di ricerca; l'attività di docenza può essere, invece, individuata nella attività di insegnamento svolta presso Istituzioni universitarie, pubbliche e private. È stato precisato che "l'attività di docenza e ricerca non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l'interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all'estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi. Per la docenza il periodo di ventiquattro mesi si ritiene compiuto se l'attività è stata svolta per due anni accademici continuativi".

3. Articolo 16, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - lavoratori "impatriati"

Come previsto dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147/2015, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori, in possesso di un titolo di laurea e che abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro o di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. A partire dal 1° gennaio 2017 (cfr., l'attuale formulazione dell'articolo 16, comma 2, modificato dalla Legge di Bilancio 2017) l'agevolazione è stata estesa anche ai cittadini di Stati extracomunitari con i quali risulta in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, ovvero un Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale. L'attività lavorativa dei lavoratori "impatriati" deve essere svolta in Italia, anche se il datore di lavoro può essere o una società residente o una società a questa collegata. La Circolare ha precisato che "è ammesso, al beneficio, pertanto, oltre al lavoratore che si trasferisce in Italia per essere assunto da un'impresa italiana, anche il lavoratore che si trasferisce in Italia per prestare la propria attività presso una stabile organizzazione di una impresa estera della quale è già dipendente, nonché il lavoratore distaccato in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato all'estero con una società collegata alla società italiana sulla base dei rapporti previsti dalla norma". Inoltre, l'attività lavorativa dei lavoratori "impatriati" deve essere prestata prevalentemente in Italia nel territorio italiano (i.e. per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno).

La Parte IV della Circolare ha fornito chiarimenti relativamente al divieto di cumulo:

- degli incentivi per ricercatori e docenti con il regime speciale per lavoratori "impatriati" e contro-esodati;
- di regimi agevolativi con l'opzione dell'articolo 24-bis del TUIR. Si precisa che gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-bis del TUIR non sono cumulabili con le agevolazioni previste per il rientro in Italia dei ricercatori e docenti residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, né con le agevolazioni previste per i lavoratori che rientrano in Italia, di cui all'articolo 16 del

D.lgs. del 14 settembre 2015, n. 147. Tale divieto di cumulo non esclude, tuttavia, l'ipotesi di un utilizzo alternativo dei regimi agevolativi in anni d'imposta differenti.

4.3 Criteri e modalità di cessazione della partita Iva e dell'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Provvedimento Prot. 110418 del 12 giugno 2017

Con il Provvedimento in oggetto il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di cessazione della partita IVA e di esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie in frode all'IVA. Il Provvedimento disciplina i seguenti aspetti:

- Controlli periodici ed attività di analisi del rischio sui soggetti titolari di partita IVA;
- Criteri di valutazione del rischio;
- Modalità operative.

Se dai controlli effettuati risulta che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal Decreto IVA per effettuare operazioni intracomunitarie, l'Ufficio può notificare al Contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA, indebitamente richiesta o mantenuta. La cessazione della partita IVA determina l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. Nel caso in cui dai controlli emerge che il soggetto – ancorché in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa – abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in frode all'IVA l'Ufficio può notificare un provvedimento di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, rendendo (come nel caso precedente) invalida la partita IVA nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010.

4.4 Interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attestazione del requisito di vigilanza OICR esteri. Risoluzione Ministeriale del 27 giugno 2017, n. 78

Nella Risoluzione n. 78 sono state fornite alcune precisazioni relativamente al requisito di vigilanza degli OICR (Organismo di investimento collettivo del risparmio) esteri, con particolare riferimento ad un organismo di investimento estero istituito, nella forma di "*exempted limited partnership*" (forma societaria assimilabile alla società in accomandita semplice di diritto italiano) ai sensi del diritto delle Isole Cayman. L'articolo 1, comma 1, lettera k) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) - richiamato dall'Agenzia delle Entrate - reca la seguente definizione di OICR: "l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata". Le caratteristiche imprescindibili dell'OICR sono la sua funzione economica - ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori -, nonché l'autonomia delle scelte di gestione della Società di Gestione del Risparmio (SGR) rispetto all'influenza dei partecipanti. Il comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge n. 351/2001 prevede un regime di non imponibilità (i.e non si applica alcuna ritenuta) con riferimento ai proventi che derivano dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri istituiti in Stati e territori White List (individuati dal Decreto Ministeriale 4 settembre 1996). L'Agenzia delle Entrate, richiamando anche la Circolare Ministeriale n. 2/E/2012, ha precisato che al fine della individuazione dei soggetti a cui non si applica la ritenuta, gli OICR esteri sono

quei soggetti che sulla base della normativa in vigore nello Stato estero in cui sono istituiti *“presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza [prudenziale] sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso”*.

4.5 Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, 4 luglio 2017, prot. n. 125650

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 125650 ha emanato le disposizioni attuative del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Al fine di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dalla Direttiva UE, 2014/107/UE, nonché dagli Accordi sottoscritti in applicazione dell'art. 6 della Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, il Provvedimento ha precisato che *“le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all'Agenzia delle entrate i dati su ciascuna persona oggetto di comunicazione e sul relativo conto oggetto di comunicazione, compresi quelli relativi a entità non finanziarie passive controllate da una o più persone oggetto di comunicazione”*. In particolare, il punto 1) del Provvedimento (rubricato *“Soggetti tenuti alla comunicazione”*) indica le categorie di soggetti obbligati alle comunicazioni fissando al 18 settembre 2017 la data entro cui detti soggetti sono obbligati all'iscrizione in anagrafe tributaria nella sezione *“REI FATCA/CRS”* del Registro Elettronico degli Indirizzi (*“REI”*). Il punto 2) (rubricato *“Oggetto della comunicazione annuale”*) specifica che fra i dati da comunicare annualmente vi è anche, ove disponibile, il Codice Fiscale italiano di ciascun soggetto interessato alla comunicazione. Al punto 3) (rubricato *“Termini per la comunicazione annuale”*) è stato disposto che la comunicazione annuale va trasmessa per ciascun anno oggetto di comunicazione entro il 30 aprile dell'anno successivo mentre quella relativa all'anno 2016 va trasmessa entro il 21 agosto 2017. Il punto 4) (rubricato *“Correzione degli errori”*) ha definito le modalità di comunicazione dei dati correttivi da parte delle Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Al punto 5) (rubricato *“Modalità di comunicazione”*) sono state definite le modalità tecniche mediante le quali effettuare le comunicazioni da parte delle Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Infine, al punto 7) (rubricato *“Trattamento dei dati”*) sono state stabilite le modalità di trattamento dei dati ricevuti da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini dello scambio automatico di informazioni, in ottemperanza alle norme comunitarie e agli Accordi multilaterali e bilaterali conclusi dall'Italia in materia di scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali.

4.6 Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all'articolo 168-ter del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Definizione delle relative modalità applicative ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. *“decreto internazionalizzazione”*). Provvedimento del 28 agosto 2017, Prot. n. 2017/165138

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento in oggetto ha dettato le disposizioni di attuazione del regime opzionale della *branch exemption* (i.e. regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili

organizzazioni all'estero di imprese residenti) di cui all'articolo 168-ter del TUIR. Si osserva in via preliminare che: 1. l'opzione è efficace a condizione che sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra quest'ultimo e l'Italia ovvero, in mancanza di una Convenzione, ai sensi dei criteri di configurazione della stabile organizzazione previsti dall'articolo 162 del TUIR, a meno che, in ogni caso, lo Stato estero non ravvisi l'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi della sua legislazione domestica; 2. l'opzione ha effetto nei confronti di tutte le stabili organizzazioni dell'impresa esistenti al momento dell'esercizio, nonché per quelle costituite successivamente senza che sia necessaria una nuova opzione; se lo Stato estero accerta l'esistenza di una stabile organizzazione, il Contribuente può esercitare l'opzione, ovvero, se già in regime di *branch exemption*, deve includere la stabile organizzazione nel perimetro di esenzione, nell'esercizio in cui l'accertamento della stabile organizzazione all'estero è diventato definitivo; 4. il mancato esercizio dell'opzione nei termini previsti non impedisce all'impresa di accedere successivamente al regime ogni volta che costituisce una nuova stabile organizzazione; 5. anche in assenza di specifiche disposizioni di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato estero di localizzazione della stabile organizzazione, il reddito di quest'ultima è determinato sulla base all'Approccio Autorizzato OCSE (c.d. *Authorized OECD Approach - AOA*), intendendosi per tale l'approccio elaborato in sede OCSE per uniformare a livello internazionale l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 7 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni (cfr. *2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments - 2010 Profit Attribution Report*). Pertanto, la stabile organizzazione deve essere considerata come un'entità separata e indipendente dalla casa madre da cui promana, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Alle transazioni e alle operazioni intercorse tra la stabile organizzazione esente e le altre imprese residenti nel territorio dello Stato del medesimo gruppo societario si applicano le disposizioni previste in tema di transfer pricing (cfr. articolo 110, comma 7, del TUIR). Inoltre, come specificato nel Paragrafo 12 del Provvedimento, qualora emergano fenomeni di doppia deduzione, ovvero doppia esenzione, derivanti da disallineamenti normativi (c.d. *mismatching*) tra l'ordinamento italiano e quello dello Stato o territorio di localizzazione della stabile organizzazione esente, i relativi effetti dovranno essere "sterilizzati" al fine di evitare l'erosione della base imponibile (c.d. *Base erosion and profit shifting*). Le fattispecie ritenute elusive delle disposizioni in tema di *branch exemption* saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, da aggiornare periodicamente anche tenuto conto degli sviluppi della normativa e delle Raccomandazioni elaborate dall'Unione Europea e dall'OCSE. Si commentano di seguito i principali chiarimenti forniti. Esercizio dell'opzione L'impresa esercita l'opzione nella Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d'imposta di costituzione della stabile organizzazione, a partire dal quale è efficace il regime; qualora l'impresa residente possiede una o più stabili organizzazioni alla data del 7 ottobre 2015 potrà aderire alla *branch exemption* anche nella Dichiarazione dei Redditi relativa al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso a tale data, con effetto dal medesimo periodo d'imposta per il quale è presentata la Dichiarazione dei Redditi. Tale estensione temporale per esercitare l'opzione opera anche nel caso in cui, durante tale arco temporale, siano costituite, anche per la prima volta, nuove stabili organizzazioni.

Recapture delle perdite fiscali pregresse

Qualora la stabile organizzazione nei 5 periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia dell'opzione ha conseguito perdite fiscali imputate all'impresa, i redditi realizzati da tale stabile organizzazione in regime di *branch exemption* partecipano alla formazione del reddito imponibile della casa madre fin non a concorrenza delle perdite fiscali nette pregresse prodotte dalla stabile organizzazione; le (eventuali) perdite fiscali

conseguite dalla stessa stabile organizzazione in vigenza dell'opzione non hanno alcuna rilevanza. Si considera l'ammontare delle perdite fiscali conseguite dalla stabile organizzazione al netto dei redditi imponibili realizzati dalla stessa stabile organizzazione nel quinquennio considerato. Assumono rilevanza solamente i redditi imponibili e le perdite fiscali della stabile organizzazione (determinati ai sensi delle disposizioni fiscali italiane) che hanno concorso a formare il reddito dell'impresa nel suo complesso. Ai fini della determinazione e del riassorbimento del recapture delle perdite fiscali pregresse, la casa madre deve calcolare il recapture per singolo Stato o territorio estero, assumendo che in ciascuno di essi esista una sola stabile organizzazione, anche se divisa in più siti produttivi. In particolare, il recapture per singolo Stato o territorio estero si determina sommando algebricamente, per i cinque periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia dell'opzione, i risultati reddituali conseguiti dalla stabile organizzazione. Il recapture per singolo Stato o territorio rileva ai fini dello scomputo dall'imposta italiana delle eventuali eccedenze di imposta estera riportabili (cfr. art. 165, comma 6, del TUIR) maturate in capo alla casa madre negli otto esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione. Il Provvedimento contiene anche alcune disposizioni relativamente alla determinazione del recapture delle perdite fiscali pregresse nei casi di trasferimento a qualsiasi titolo (anche a seguito di operazioni di riorganizzazione) di una stabile organizzazione esente soggetta a recapture, nonché nell'ambito del regime del Consolidato Fiscale Nazionale. Con riferimento a tale ultimo aspetto, è stato precisato che in caso di adesione dell'impresa al Consolidato Fiscale la casa madre può scegliere di considerare definitivamente utilizzate le perdite fiscali realizzate dalla stabile organizzazione nei 5 periodi d'imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l'opzione, nell'ipotesi in cui non avendo utilizzato essa stessa dette perdite, siano state trasferite al regime di Consolidato. In alternativa, le perdite fiscali della stabile organizzazione trasferite al Consolidato e non utilizzate vengono "sterilizzate" in misura corrispondente, con la conseguenza che non sono riportabili ai sensi dell'articolo 84 del TUIR. Le operazioni finalizzate ad anticipare il conseguimento di perdite prima dell'esercizio dell'opzione/ posticipare la realizzazione di utili dopo l'esercizio dell'opzione saranno valutate ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212. L'impresa potrà presentare interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto dei Diritti del Contribuente, per conoscere se le operazioni costituiscono fattispecie di abuso del diritto. Trattamento delle operazioni interne (Internal dealings) pregresse Qualora nei 5 periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia dell'opzione, l'impresa ha trasferito a qualsiasi titolo alla stabile organizzazione attività o passività, nonché funzioni e rischi che al momento del trasferimento non sono stati valorizzati in capo alla medesima stabile organizzazione (al valore che sarebbe stato pattuito tra imprese indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili), gli stessi, se ancora esistenti, assumono presso la stabile organizzazione/casa madre un costo fiscale pari a tale valore, tenendo conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti da casa madre al momento del trasferimento. Determinazione del reddito della stabile organizzazione esente Come già anticipato in premessa, anche in assenza di specifiche disposizioni di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato estero di localizzazione della stabile organizzazione, il reddito di quest'ultima è determinato del c.d. Authorized OECD Approach - AOA. La stabile organizzazione è considerata come un'entità separata e indipendente dalla casa madre, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o simili, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Qualora lo Stato estero non applichi l'Authorized OECD Approach - AOA - per attribuire gli utili e le perdite alla stabile organizzazione, la casa madre potrà chiedere all'Agenzia delle Entrate il riconoscimento, totale o parziale, dei principi adottati dallo Stato estero (cfr. articolo 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Gli utili e le perdite attribuibili alla stabile organizzazione esente devono risultare dal rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri previsti dall'articolo 152 del TUIR; le risultanze di tale rendiconto assumono rilevanza fiscale se e nella misura in cui riflettono gli esiti dell'analisi fattuale e funzionale dell'attività economica effettivamente svolta dalla stabile organizzazione, che ne determina gli

asset, le funzioni e i rischi effettivi, nonché il relativo fondo di dotazione. Le stabili organizzazioni esenti, la casa madre o le altre società del gruppo residenti in Italia che intendono rispettare le disposizioni previste in tema di transfer pricing ed oneri documentali (cfr. art. 26 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122) osservano gli oneri documentali previsti dai Paragrafi 3, 4 e 5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010, a seconda che esse siano società holding, società sub-holding o imprese controllate appartenenti ad un gruppo multinazionale. Qualora il gruppo si compone solamente della casa madre e delle sue stabili organizzazioni, la documentazione è rappresentata dal documento denominato "Documentazione Nazionale". Come specificato nel punto 7.8 del Provvedimento trovano applicazione le disposizioni previste in materia di ACE; la base di partenza cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini ACE è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile della stabile organizzazione al 31 dicembre 2010 e il fondo congruo ai fini fiscali in tale data (sul tema, si rimanda anche alle disposizioni di attuazione della disciplina ACE previste dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, commentate nella Newsletter al Punto 1.2). Si precisa che la variazione del fondo di dotazione della stabile organizzazione è formata dalla somma algebrica degli:

- incrementi che derivano da apporti in denaro operati dalla casa madre alla stabile organizzazione e dagli utili mantenuti "nell'economia" della stabile organizzazione;
- e dalle rettifiche contabili e fiscali e i decrementi derivanti dalle riduzioni del fondo di dotazione contabile della stabile organizzazione con attribuzione alla casa madre, effettuate a qualsiasi titolo.

Applicazione delle disposizioni CFC e trattamento degli utili provenienti da branch esenti Nei casi di esercizio dell'opzione, alla stabile organizzazione estera si applicano, al ricorrere dei relativi presupposti, le disposizioni previste dall'articolo 167 del TUIR in materia di Controlled Foreign Companies - CFC; qualora la casa madre ha esercitato l'opzione, il possesso di una stabile organizzazione alla quale si applicano le disposizioni CFC deve essere segnalato dall'impresa nella Dichiarazione dei Redditi. Tale obbligo non sussiste in caso di parere favorevole all'interpello presentato dalla casa madre. Gli utili e le perdite provenienti dalle stabili organizzazioni incluse nel perimetro di esenzione non concorrono alla determinazione del reddito imponibile della casa madre. Gli utili provenienti dalla stabile organizzazione esente localizzata negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato - come individuati dal comma 4 dell'articolo 167 del TUIR - concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'impresa (secondo le disposizioni previste dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR) al momento della distribuzione degli stessi ai soci di casa madre, salvo la dimostrazione che con la stabile organizzazione non si consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato a partire dall'esercizio di efficacia dell'opzione (dimostrazione dell'esimente di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b) del TUIR, come richiamata dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR). Operazioni straordinarie e cessioni che coinvolgono le stabili organizzazioni esenti Le operazioni straordinarie non determinano l'interruzione del regime qualora il soggetto "avente causa" è già in regime di *branch exemption*, ovvero sceglie di esercitare l'opzione nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo di imposta di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria; pertanto, il soggetto "avente causa" subentra nel regime ed assume le attività e le passività della stabile organizzazione esente - sulla base di funzioni e rischi ad essa connessi - all'ultimo valore fiscale che avevano presso il soggetto "dante causa". Interpello A seguito della presentazione dell'interpello, l'Agenzia delle Entrate rilascia un parere ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. *interpello qualificatorio*) in merito all'esistenza di una stabile organizzazione all'estero dell'impresa. Tale parere è reso sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti dalla casa madre. IRAP Il Provvedimento ha specificato che il valore della produzione netta relativa alla stabile organizzazione esente da scomputare dal valore della produzione netta

dell'impresa nel complesso, è determinato applicando a “specchio” l'articolo 12, comma 2-bis, del Decreto IRAP, ovvero analiticamente partendo dal rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione.

Cessazione dell'efficacia dell'opzione

L'efficacia dell'opzione cessa a seguito della chiusura, anche per liquidazione o cessione, di tutte le stabili organizzazioni esenti; la successiva costituzione di altre stabili organizzazioni richiede, pertanto, l'esercizio di una nuova opzione. A seguito della cessazione di efficacia dell'opzione, la costituzione nei 3 periodi d'imposta successivi di una o più stabili organizzazioni negli stessi Stati o territori esteri da parte dell'impresa, in assenza di una nuova opzione, viene valutata ai sensi della normativa dell'abuso del diritto; l'impresa può presentare interpello al fine di conoscere se tale fattispecie costituisce abuso del diritto. Credito per le imposte pagate da una CFC in un Paese diverso dallo Stato o territorio di residenza o localizzazione (art. 167, comma 6, DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Risoluzione Ministeriale dell'11 agosto 2017, n. 112 La Risoluzione n. 112 ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al credito per le imposte pagate da una impresa controllata estera (CFC) in un Paese diverso dallo Stato o territorio di residenza o localizzazione; nel caso di specie, Alfa S.p.A. detiene una partecipazione totalitaria nella società Beta (residente ad Hong Kong) che svolge le funzioni di distributore dei prodotti a marchio Alfa nel territorio asiatico. L'Agenzia delle Entrate, richiamando il comma 6 dell'articolo 167 del TUIR, ha precisato che i redditi di una società estera, imputati “per trasparenza” al socio controllante residente ai sensi della disciplina CFC, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del Contribuente italiano e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'Imposta sul Reddito delle società; dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione (ai sensi dell'art. 165 del TUIR) le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. È stato precisato che la formulazione contenuta nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 167 del TUIR opera un generico riferimento alle “*imposte pagate all'estero a titolo definitivo*”, senza alcuna limitazione territoriale che circoscriva il credito alle imposte pagate nello Stato di residenza della CFC. La volontà del Legislatore di non circoscrivere il riconoscimento della detrazione alle sole imposte pagate nello Stato di residenza della CFC trova indiretta conferma nel D.M. 21 novembre 2001, n. 429, che all'articolo 3, comma 3, precisa che possono “*essere ammesse in detrazione le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dall'impresa, società o ente non residente*”, ossia quelle pagate dalla sola CFC. Ne deriva che le imposte estere accreditabili in Italia in caso di imputazione “per trasparenza” dei redditi conseguiti dalla CFC consistono non solo nelle imposte pagate dalla stessa nel proprio Stato di residenza, ma anche in quelle assolte in altri Paesi esteri, “*nella misura in cui le stesse siano rimaste effettivamente a carico della CFC*”. A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, tale interpretazione è coerente sia con il Report OCSE “*Designing Effective Controlled Foreign Company Rules*”, relativo all'Action 3 del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) sia con la Direttiva 2016/1164 del Consiglio UE del 12 luglio 2016 che reca “*norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno*” - (cfr. articolo 8, Paragrafo 7, c.d. Direttiva ATAD).

4.7 Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”). Attuazione dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall'art. 13, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 – Provvedimento del 25 settembre 2017, n. 194409

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, ha disposto misure di semplificazione degli obblighi

comunicativi dei Contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. *"Intrastat"*) in attuazione dell'art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Le disposizioni del Provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi con periodi di riferimento decorrenti dal gennaio 2018. Gli articoli del Provvedimento sono così rubricati:

- 1) Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis)
I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi (*cfr.* art. 1, del Decreto 22 febbraio 2010) devono presentare unicamente a fini statistici gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni in relazione a periodi mensili, solo se l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, maggiore ovvero uguale ad Euro 200.000.
- 2) Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater)
Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del Decreto IVA acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro UE devono essere presentati a fini esclusivamente statistici con riferimento a periodi mensili, nel caso in cui l'ammontare totale trimestrale di tali acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, maggiore o uguale a Euro 100.000,00)
- 3) Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis)
La compilazione dei dati statistici relativa ai soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi è facoltativa per coloro che:
 - presentano detti elenchi con periodicità mensile (come disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto 22 febbraio 2010), e che;
 - non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti le cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale maggiore, ovvero uguale a Euro 100.000.
- 4) Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi (Modello INTRA 1quater)
Per i servizi intracomunitari resi, in relazione alla compilazione del campo "Codice Servizio", deve essere fatto riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA).

4.8 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

La principale novità introdotta in tema di fiscalità internazionale riguarda il Transfer Pricing. Nello specifico è stato riformulato il comma 7 dell'articolo 110 del TUIR, il quale prevede che "i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma". L'articolo 31-quater del D.P.R. n. 600/1973 prevede che la rettifica in diminuzione del reddito (di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del TUIR) può essere riconosciuta:

- in esecuzione degli accordi conclusi con le Autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni Internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, ovvero dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990), resa esecutiva con la Legge 22 marzo 1993, n. 99;
- a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- a seguito di istanza da parte del Contribuente, da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consente un adeguato scambio di informazioni; resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il Contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli, qualora ne ricorrano i presupposti.

4.9 Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS adopter, ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Decreto del 3 agosto 2017 - Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2017, n. 187

Il 3 agosto 2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187/2017) che prevede le disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile IRES ed IRAP dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS Adopter, in attuazione dell'art. 13-bis del Decreto Legge n. 244/2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge n. 19/2017. In particolare, sono state previste sia le disposizioni di revisione del Decreto Ministeriale 8 giugno 2011 (art. 1), sia quelle di coordinamento della normativa prevista dai Decreti 1° aprile 2009, n. 48 e 8 giugno 2011 per i soggetti che redigono il Bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS, al fine della sua applicazione ai soggetti che redigono il Bilancio in base al Codice Civile, diversi dalle microimprese (c.d. *soggetti Nuovi OIC*), a norma dell'articolo 83, comma 1-bis, del TUIR (art. 2). Gli articoli del Decreto sono così rubricati:

- *articolo 1*: Revisione DM 8 giugno 2011;
- *articolo 2*: Disposizioni compatibili per i soggetti che redigono il bilancio in base a codice civile, diverse dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile;
- *articolo 3*: Clausola di salvaguardia per comportamenti non coerenti.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) – che interviene sull'articolo 2 del Decreto 8 giugno 2011 – ha disposto che la rilevanza fiscale, ai fini IRES e IRAP, dei componenti imputati direttamente a patrimonio, ovvero al prospetto delle altre componenti di Conto Economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l'imputazione a Conto Economico è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al Conto Economico che hanno la medesima natura. In buona sostanza (come precisato anche nella Relazione Illustrativa al Decreto) al fine di individuare il regime fiscale di un determinato componente reddituale, in assenza dell'imputazione a Conto Economico per effetto dell'applicazione degli IAS/IFRS, è necessario indagarne la natura.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1) ha integrato il comma 4 dell'articolo 5 del Decreto 8 giugno 2011, ed è volto ad evitare l'asimmetria fiscale che si viene a creare tra un soggetto che emette uno strumento finanziario rappresentativo di capitale con opzione di esercizio di diritti connessi (i.e. obbligazioni convertibili) e il soggetto che detiene tale strumento, nel caso di mancato esercizio dei diritti

connessi. L'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), aggiungendo un nuovo comma 4-bis all'articolo 5 del Decreto 8 giugno 2011, è finalizzato a "sterilizzare" ai fini fiscali gli effetti che derivano dalla contabilizzazione con l'applicazione del criterio del costo ammortizzato ai finanziamenti infragruppo infruttiferi, ovvero a tassi significativamente diversi a quelli di mercato. In particolare, viene previsto che nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 Codice Civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a Conto Economico desumibili dal contratto di finanziamento, *"laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato"*. L'articolo 1, comma 1, lettera c), integrando il comma 4 dell'articolo 7 del Decreto 8 giugno 2011, è volto a consentire che la finalità di copertura di uno strumento finanziario derivato (cfr. articolo 112 del TUIR) possa essere attestata – oltre che da un atto avente data certa anteriore, ovvero contestuale, alla negoziazione del relativo strumento – anche con la rilevazione tra gli strumenti finanziari derivati di copertura nel primo Bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello stesso. Quindi in presenza di una "designazione di copertura" nel primo Bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento derivato, lo stesso strumento si considera con finalità di copertura anche ai fini fiscali. L'articolo 2, comma 1, lettera a), elenca le disposizioni del Decreto n. 48/2009 applicabili in quanto compatibili anche per la determinazione della base imponibile IRES dei soggetti Nuovi OIC, a norma del comma 1-bis dell'articolo 83 del TUIR. Innanzitutto, per effetto del richiamo operato all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del Decreto n. 48/2009, anche ai soggetti Nuovi OIC è estesa la declinazione del principio di "derivazione rafforzata" già previsto per i soggetti IAS/IFRS; ne consegue che sono riconosciute anche fiscalmente le qualificazioni di Bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, così come declinate dall'Organismo Italiano di Contabilità nei Principi Contabili Nazionali. Inoltre, viene previsto che anche per i soggetti Nuovi OIC l'applicazione del citato principio di "derivazione rafforzata" non deve determinare doppia deduzione, ovvero nessuna deduzione di componenti negativi, ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi; il divieto di doppia tassazione o di doppia deduzione è riferito al singolo Contribuente, *"non imponendo una coerenza di rappresentazione di bilancio tra i partecipanti ad una medesima relazione negoziale"*. Tale previsione – oltre che trovare applicazione nelle operazioni che intercorrono tra soggetti IAS/IFRS e soggetti che non applicano tali principi – si applica anche nelle operazioni tra soggetti Nuovi OIC e microimprese. L'articolo 2, comma 1, lettera b), elenca le disposizioni del Decreto 8 giugno 2011 applicabili in quanto compatibili anche per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP dei soggetti Nuovi OIC. Segnaliamo in questa sede, senza pretesa di esaustività, che:

- è estesa anche ai soggetti Nuovi OIC la previsione secondo cui i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del Decreto IRAP imputati al Patrimonio Netto assumono rilevanza fiscale solamente al momento della loro effettiva imputazione al Conto Economico; qualora le regole di contabilizzazione non prevedano l'imputazione al Conto Economico di tali componenti essi assumono rilevanza fiscale (indipendentemente dall'imputazione al Patrimonio Netto) secondo le disposizioni e i principi generali della normativa IRAP applicabili ai componenti imputati al Conto Economico che hanno la stessa natura. La Relazione Illustrativa al Decreto cita l'esempio delle differenze di valore che emergono dalla modifica del criterio di valutazione delle rimanenze che, sulla base di quanto previsto dall'OIC 29, devono essere imputate a Patrimonio Netto e mai "rigirate" a Conto Economico;
- con riferimento agli strumenti derivati, viene riconosciuta la qualificazione di strumento derivato di copertura anche alle operazioni nelle quali l'impresa designa come relazione di copertura solamente le variazioni dei flussi finanziario del fair value dell'elemento coperto al di sopra o al di

sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile. È confermata l'irrelevanza fiscale degli effetti della copertura di flussi finanziari fino a quando tali flussi non sono imputati al Conto Economico;

- la disciplina di cui all'articolo 107 del TUIR (relativa agli accantonamenti) si applica a tutti i componenti che sono iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti previsti dall'OIC 31, *“ancorché si tratti di componenti negativi di reddito classificati sulla base della natura delle spese che generano le predette passività (e non a titolo di accantonamenti)”* – cfr. Relazione Illustrativa al Decreto. Assumono rilevanza fiscale a titolo di accantonamenti gli oneri di attualizzazione previsti dalle regole di contabilizzazione. L'articolo 3 del Decreto prevede una clausola di salvaguardia per (eventuali) comportamenti adottati in modo non coerente con le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, per i periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del Decreto, i cui termini per il versamento delle Imposte sui Redditi sono scaduti anteriormente a tale data. In particolare, l'articolo 3 dispone che con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle Imposte Dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni di cui al Decreto in commento.

4.10 Credito per le imposte pagate da una CFC in un Paese diverso dallo stato o territorio di residenza o localizzazione (art.167, c.6 del DPR 917/86) – Risoluzione n.112/E del 11.08.2017

Il chiarimento, in merito all'applicazione del regime CFC, all'accreditamento in Italia delle imposte pagate dalla controllata estera nel proprio Stato di residenza e anche quelle assolte in altri Paesi, è arrivato con la risoluzione 112/E dell'agenzia delle Entrate pubblicata l'11.08.2017, in risposta ad un'istanza di interpello presentato da una società italiana che aveva tassato per trasparenza, in applicazione della disciplina CFC, il reddito di una propria controllata residente ad Hong Kong.

L'articolo 167 del Tuir stabilisce che, in caso di tassazione per trasparenza dei redditi conseguiti dalle controllate domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata, sono ammesse in detrazione «le imposte pagate all'estero a titolo definitivo». La detrazione opera, dopo aver determinato il reddito imponibile secondo le regole fiscali italiane, secondo il meccanismo del credito per imposte pagate all'estero (*foreign tax credit*), ai sensi dell'articolo 165 del Tuir.

La società istante riteneva che rientrassero non solo le imposte pagate ad Hong Kong ma anche le ritenute alla fonte subite dalla stessa su pagamenti ricevuti da soggetti residenti in altri Stati (Taiwan, Hong Kong e Filippine). I pagamenti ricevuti erano a fronte dei servizi di consulenza prestati dalla CFC e le ritenute alla fonte subite non erano scomputabili dalle imposte dovute a Hong Kong.

La direzione regionale dell'Agenzia, aveva ipotizzato che nel caso di specie le imposte scomputabili fossero soltanto quelle pagate dalla CFC nel proprio Stato di localizzazione. Ciò in analogia a quanto chiarito dalla circolare del 5 marzo 2015, n. 9/E, in relazione alla disciplina del foreign tax credit, che ha riconosciuto il credito per le imposte estere pagate dalle stabili organizzazioni di imprese italiane in Paesi diversi da quello di localizzazione, subordinatamente alla sussistenza di condizioni di reciprocità.

La direzione centrale ha preliminarmente chiarito come, nell'ambito della disciplina CFC, non assume alcuna rilevanza la definizione di “reddito prodotto all'estero” prevista ai fini della disciplina del foreign tax credit. Ai fini CFC, infatti, il reddito estero coincide necessariamente con tutti i redditi conseguiti dal soggetto estero ed imputati per trasparenza al socio residente. Pertanto, non trovano applicazione né il criterio della lettura dell'articolo 23 del Tuir (che garantisce il credito d'imposta solo per le tipologie di

redditi che un non residente sarebbe tenuto a tassare in Italia), né il criterio di collegamento stabilito nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni: criteri che, al contrario, guidano la spettanza del diritto al credito per imposte estere.

Inoltre, l'Agenzia ha evidenziato che l'articolo 167 del Tuir, fa riferimento alle imposte pagate all'estero a titolo definitivo senza alcuna limitazione territoriale che circoscriva il credito alle sole imposte pagate nello Stato di residenza della società controllata, mentre l'articolo 165 del Tuir, richiede, ai fini della detrazione, che le imposte siano "ivi pagate". Pertanto, considerate le differenze tra i due istituti, le imposte estere accreditabili in Italia, in caso di imputazione per trasparenza dei redditi ai sensi dell'articolo 167 del Tuir, consistono non solo nelle imposte pagate dalla CFC nel proprio Stato di residenza ma anche in quelle assolate in altri Paesi esteri, nella misura in cui le stesse siano rimaste effettivamente a carico della controllata estera.

4.11 Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori: il c.d. "*carried interest*" - art. 60 d.l. n. 50 del 2017. Circolare Ministeriale del 16 ottobre 2017, n. 25/E

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare ha commentato la normativa del c.d. *carried interest* di cui all'articolo 60 del Decreto Legge n. 50/2017. Tale articolo - allineando la disciplina italiana a quella prevista in altre giurisdizioni europee come Francia e Germania - ha disciplinato il trattamento dei "proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati [...]". Al ricorrere di determinate condizioni, tali proventi si considerano in ogni caso redditi di capitale, ovvero redditi diversi. Come specificato nella Relazione Illustrativa al Decreto Legge n. 50, la finalità del *carried interest* è quella di:

- allineare il più possibile gli interessi e i rischi dei gestori con quelli degli investitori, i quali normalmente richiedono che tali meccanismi vengano attivati;
- favorire lo sviluppo del mercato del private equity e del private debt, "in mancanza del quale molte imprese a conduzione familiare rischiano di entrare in una fase di difficoltà gestionale nel delicato momento che tocca i passaggi di ricambio generazionale che stanno interessando una significativa parte delle PMI italiane". Tale normativa si applica ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dal 24 aprile 2017. La Circolare è intervenuta sui seguenti aspetti.

a) Amministratori e dipendenti interessati

Gli investitori considerati dalla norma sono quei soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente o assimilato con società, enti o società di gestione dei fondi; sono compresi nella disposizione i manager e dipendenti di società di consulenza finanziaria (c.d. *advisory company*). Sono esclusi, invece, dall'ambito soggettivo di applicazione della norma i professionisti coinvolti nel ruolo di consulenti.

b) Proventi derivanti da diritti patrimoniali rafforzati: il c.d. *carried interest*

Dal punto di vista oggettivo, la norma prende in considerazione i proventi relativi ad azioni, quote o strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati. In particolare, i *carried interest* comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, generalmente a fronte dell'assenza di diritti amministrativi, dell'esistenza di temporanei vincoli alla trasferibilità e della

postergazione nella distribuzione degli utili, in quanto potranno assumere rilevanza concreta solamente se gli investimenti daranno complessivamente luogo a risultati economici al di sopra di determinate soglie. Come precisato nella Circolare “i diritti patrimoniali rafforzati cui la norma fa riferimento si configurano quale diritto a ricevere una parte dell’utile complessivo generato dall’investimento in misura più che proporzionale all’investimento stesso e ordinariamente presuppongono che la generalità dei soci abbia ottenuto il rimborso del capitale investito oltre ad un rendimento adeguato, definito nella prassi “*hurdle rate*”.

c) Qualificazione del *carried interest* come reddito di capitale o diverso: requisiti

L’articolo 60, comma 1, lettera a), richiede che l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporti un esborso monetario effettivo pari ad almeno all’1% dell’investimento effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del Patrimonio Netto nel caso di società o enti. In particolare, l’investimento effettuato dal fondo costituisce la base a cui deve commisurarsi l’investimento minimo dei manager sia nei casi in cui i diritti patrimoniali rafforzati derivino da quote del fondo detenute direttamente dagli stessi sia nei casi in cui derivino da quote del fondo detenute tramite la SGR ovvero società delegate alla gestione (compresi i casi in cui le quote del fondo siano intestate a società di qualsiasi tipo, ovvero ad altre entità giuridiche - ad esempio, fondazioni o trust - riconducibili, direttamente o indirettamente, ai manager). La soglia dell’1% dell’investimento minimo deve essere determinata sulla base del Patrimonio Netto effettivo della società (da computarsi a valori correnti) qualora lo strumento finanziario portatore del *carried interest* detenuto direttamente o indirettamente dal manager rappresenta una quota del capitale della società. Con riferimento agli elementi che concorrono al raggiungimento della soglia di investimento dell’1% ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 3, deve essere considerato sia l’ammontare sottoscritto da manager e dipendenti in strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati sia l’ammontare sottoscritto dagli stessi manager e dipendenti in strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati. Il periodo minimo di possesso (c.d. *holding period*) degli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati non deve essere inferiore a 5 anni. Tale vincolo quinquennale riguarda sia le azioni, quote o strumenti patrimoniali aventi diritti patrimoniali rafforzati sia gli strumenti finanziari che non hanno tali diritti. Come specificato nella Circolare, la maturazione dell’*holding period* può completarsi anche dopo l’erogazione del provento derivante da strumenti finanziari rafforzati; “*eventuali proventi distribuiti prima del decorso del quinquennio potranno pertanto accedere alla qualificazione di redditi di capitale ai fini degli eventuali obblighi di sostituzione di imposta facenti capo alla SGR o ad altre società*”.

d) Qualificazione reddituale del *carried interest* in assenza dei requisiti

In sintesi, i proventi in commento hanno natura finanziaria se sono rispettati i seguenti criteri:

- effettuazione di un investimento di ammontare minimo;
- maturazione successiva ed eventuale del provento, subordinata alla restituzione agli altri soci del capitale investito ed all’attribuzione di un rendimento minimo;
- periodo di detenzione minimo.

È stato specificato che il rispetto di tali requisiti attribuisce al provento percepito dal manager o dal dipendente natura finanziaria, a prescindere da qualsiasi legame con l’attività lavorativa prestata presso la società, ente o OICR partecipati (o presso società od enti collegati o controllati dalle prime). La carenza di uno o più dei sopra citati criteri richiede una analisi volta a verificare caso per caso la natura del provento percepito dal manager o dal dipendente. Come precisato nella Circolare “*un criterio rilevante di valutazione*

è sicuramente l'idoneità dell'investimento, anche in termini di ammontare, a garantire l'allineamento di interessi tra investitori e management e la correlata esposizione al rischio di perdita del capitale investito che contraddistingue l'investimento del management" (tale caratteristica può costituire un indice della natura finanziaria del provento). Il Contribuente, al fine di avere certezza sul trattamento fiscale applicabile alla attribuzione del *carried interest*, ha la possibilità di rivolgere istanza di interpello all'Amministrazione Finanziaria.

5 GIURISPRUDENZA NAZIONALE, PROVVEDIMENTI ED INTERPRETAZIONI MINISTERIALI

5.1 Abuso del diritto - Corte di Cassazione, Ordinanza del 13 aprile 2017, n. 9610

Con l'Ordinanza n. 9610 la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza europea (*cf.* tra le altre le sentenze della Corte di Giustizia UE Klub OOD e Halifax) e nazionale in materia di abuso del diritto, ha ribadito che per la sussistenza di tale fattispecie è necessario che:

- l'operazione, pur rispettando formalmente le disposizioni di legge, procuri un vantaggio fiscale contrario all'obiettivo perseguito dalle stesse;
- lo scopo essenziale dell'operazione, in base ad un insieme di elementi oggettivi, sia l'ottenimento di un vantaggio fiscale.

La Suprema Corte ha precisato che costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante e assorbente lo scopo elusivo, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta; incombe sull'Amministrazione Finanziaria la prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale (*cf.* sulla tematica anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 4603/2014). Nel caso di specie, è stato ritenuto che la costituzione di una società da parte di due coniugi - la cui attività era limitata alla costruzione di due unità immobiliari poi cedute ai coniugi medesimi, prima della cancellazione della società - integra gli elementi costitutivi la fattispecie di abuso del diritto.

5.2 IVA – Corte di Cassazione, Sentenza 20 settembre 2017, n. 21740

Nella sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha chiarito non sussiste alcuna frode fiscale qualora l'imprenditore non conosca le procedure e le modalità di trasporto delle merci dopo la loro uscita dalla Dogana. I giudici hanno chiarito che, nel caso di specie, le risultanze istruttorie *"non autorizzavano l'illazione che il contribuente sapesse o che avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite le operazioni invocate, ad un'evasione dell'imposta: quindi ha ritenuto che egli versasse in una situazione soggettiva di buona fede che precludeva il recupero dell'imposta sul valore aggiunto sui beni ceduti per l'esportazione, ma di fatto non esportati"* (*cf.* sulla tematica le sentenze della Corte di Giustizia Italmoda e della Corte di Cassazione, n. 25778/2014; con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio tra Amministrazione Finanziaria e Contribuente si segnala anche la sentenza della Corte di Cassazione del 5 aprile 2016, n. 6563).

5.3 Costi Black List – Corte di Cassazione, Ordinanza 29 settembre 2017, n.22901

Con l'Ordinanza n.22901 la Corte di Cassazione ha chiarito che la Dichiarazione integrativa presentata dopo l'ispezione della Guardia di Finanza non "salva" l'azienda dalle sanzioni per non aver indicato nella Dichiarazione dei Redditi i costi sostenuti con fornitori Black List.

In particolare, i giudici della Cassazione hanno precisato che l'applicazione di tali sanzioni, sebbene ora riconducibile a violazione di ordine formale, non è evitata dall'avvenuta presentazione della Dichiarazione integrativa di cui all'art.2, comma 8 e comma 8-bis del D.P.R. b.322/1998, quando tale presentazione sia avvenuta (come nella specie: dichiarazione integrativa del 20 marzo 2006 a fonte di verifica della Guardia di Finanza iniziata il 2 febbraio 2006) successivamente non solo alla contestazione della violazione, ma anche all'inizio delle operazioni di verifica e "perché, in tal caso, la correzione si risolverebbe in uno strumento elusivo delle sanzioni previste dal legislatore per l'inosservanza delle prescrizioni relative alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi".

5.4 Costi infragruppo (*Cost sharing agreement*) - Corte di Cassazione, Sentenza del 27 ottobre 2017, n. 25566

La Corte di Cassazione è intervenuta sulla tematica dei costi infragruppo (c.d. *cost sharing agreement*) con particolare riferimento ai costi per servizi resi dalla casa madre alla società italiana per la gestione e l'implementazione di un portale relativo alla telefonia mobile. Con riferimento al caso di specie, nella sentenza è stato chiarito che tali costi non sono deducibili "ciò perché non è chiaro, soprattutto, se il sito [portale] offre solo servizi gratuiti guadagnando sulla pubblicità, quali siano gli utili che producono in seguito a quelle spese". I giudici hanno precisato che nell'ambito dei rapporti infragruppo il concetto di inerenza dei costi non può essere disgiunto da quello di coerenza ed utilità economica, con la conseguenza che "[...] non è sufficiente allegare il *cost sharing agreement* né che la spesa sia stata contabilizzata, ma il contribuente deve provare coerenza e utilità economica del costo" (cfr., sentenze n. 9466/2017, n. 9560/2016 e n. 11094/2017; a livello di prassi amministrativa si segnala la Circolare Ministeriale n. 32/1980).

Commissione Diritto e fiscalità internazionale, internazionalizzazione delle imprese

Dott. Armando Biena (Delegato del Consiglio), dott. Alberto Perani (Coordinatore), dott. Bruno Bagnardi, dott. Goffredo Barbi, dott. Stefano Caprioli, dott. Luca Cavalleri, dott. Emilio De Biagi, dott. Mario Mor, dott. Dario Polini, dott. Michele Rossini, dott. Giovanni Simonelli, Dott.ssa Tania Stefanutto, dott. Federico Venturi.
Predisposto a cura del Dott. Federico Venturi, con il cortese aiuto del Dott. Paolo Montani.